COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 29.3.2012
e successivamente modificato ed integrato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 11 del 28.03.2013 e n. 11 del 17.03.2015

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Istituzione, scopo e presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Importi minimi per i versamenti

Articolo 11 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Istituzione, scopo e presupposto dell'imposta

1. Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa , per la promozione delle attività turistiche sul territorio, istituisce una propria imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del D.lg.vo 14 marzo 2011, n.23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).*

2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno solare. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art.1 comma 2 lettera c della Legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

4 L'imposta è corrisposta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui al precedente comma 2, ubicate nel territorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

5 Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1°, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato al finanziamento di:
a) promozione turistica e commerciale, in particolare attraverso investimenti culturali;

b) cura e manutenzione del decoro urbano;

c) viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;

d) investimenti sulla mobilità locale;

e) controllo sull'abusivismo fiscale ed edilizio connesso alle attività ricettive con possibilità dell'istituzione di una task force sovra comunale;
f) interventi per la risoluzione della problematica del "digital divide" nelle zone rurali;
g) infrastrutture ai fini turistici e rispristino beni storici, cultuali ed ambientali, servizi, progetti ed attività di promozione e marketing territoriale.

6 A tale riguardo, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi.

7 La distribuzione delle risorse verrà sottoposta al tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria dei settori del turismo e dell'agricoltura, che avrà luogo all'interno dei "Panel di indirizzo" comunali previsti dalla normativa regionale istitutiva degli Osservatori Turistici di Destinazione;

8 E' comunque facoltà dell'Amministrazione, al fine di una migliore gestione del tributo, proporre e/o promuovere annualmente incontri e consultazioni con le associazioni di categoria presenti sul territorio e/o con altri soggetti portatori di interessi diffusi.

Art. 2
Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Sono soggetti passivi dell'imposta gli ospiti, ossia le persone fisiche che, senza avere domicilio fiscale nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa, utilizzano l'offerta turistica esistente sul territorio, ivi compresa quella praticata attraverso unità immobiliari che pur aventi i requisiti strutturali e/o igienico edilizi della civile abitazione, vengono utilizzati a carattere turistico ricettivo e gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità. Pertanto, anche l'ospite di unità abitative di tipo residenziale date in locazione a turisti, nel corso di una o più stagioni, sebbene gestite in forma non imprenditoriale, è assoggettato al pagamento della suddetta imposta.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di agente contabile, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, il quale provvede altresì alla riscossione della medesima e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune.
3. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di agente contabile, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000, è tenuto alla trasmissione del relativo conto della gestione, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa in materia.

Art. 3
Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere (alberghi e campeggi) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle"; per le strutture extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (residence) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "chiavi"; per le altre strutture extralberghiere, come previste dalla normativa regionale**,** nonché per le civili abitazioni locate per finalità turistiche ai sensi dell'art.1, comma 1 lettera C della Legge 09.12.1988 n.431**,** "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", la misura è definita in maniera unica differenziata per tipologia (agriturismo, affittacamere etc.).
3. L'imposta si applica:
   - Fino al 4° giorno di soggiorno consecutivo nello stesso albergo, campeggio, casa per ferie, ostello e affittacamere (professionale e non);
   - Fino al 7° giorno di soggiorno consecutivo nello stesso agriturismo, casa vacanze, residenza d'epoca, residence e civili abitazioni locate per finalità turistiche.

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

c) malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio regionale;

d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza

conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

e) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;

f) portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;

g) i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);

h) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro comprovante le ragioni del pernottamento;

i) Gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Art. 5
Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Tavarnelle Val di Pesa entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese precedente, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento. Qualora nel mese di riferimento non si siano verificate presenze, tale obbligo si considera assolto con una autocertificazione all'ufficio inviata per e-mail, PEC o fax entro il predetto termine
2. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, a mezzo PEC, o utilizzando prevalentemente procedure informatiche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
3. Il gestore rilascerà al cliente una ricevuta di pagamento dell'imposta. Allo scopo l'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica per la comunicazione, la riscossione ed il versamento.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi supporti (cartelli, prezziari delle camere, ecc) dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I supporti informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.

Articolo 6
Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1^, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno per il periodo considerato utile in relazione alla tipologia delle strutture.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Tavarnelle Val di Pesa. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. La riscossione potrà avvenire mediante:
   a) Quietanza intestata al Comune di Tavarnelle Val di Pesa tramite procedura informatizzata messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
   b) Fattura o ricevuta intestata alla struttura dalla quale risulti il pagamento dell'imposta anche mediante apposito timbro predisposto dal Comune;
   c) Bollettario prestampato fornito dal Comune .

   Il gestore è altresì tenuto a conservare copia delle ricevute rilasciate per un periodo di cinque anni dalla loro emissione.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese di luglio (per quanto riguarda il periodo di imposta marzo-giugno) ed entro il giorno 16 del mese di novembre (per quanto concerne il periodo di imposta luglio-ottobre). E' consentito anche il versamento di acconti mensili con saldo entro le predette scadenze.
5. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:

a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;

b) mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Tavarnelle Val di Pesa presso la Tesoreria Comunale;

c) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

d) mediante procedure telematiche.

Art. 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
4. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1^, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo n. 24, comma 1^, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161^ e 162^, della L. n. 296/2006.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n.471,472,473. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 6 del D.Lgs. n. 472/1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1^, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7 bis, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1^ e 2^, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo n. 7 bis, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000.

4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1^, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2^, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso;

5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2^, 3^ e 4^ del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

6. L'Amministrazione per il reperimento delle informazioni utili all'attività di accertamento, si può avvalere oltre che dei dati forniti dall'Osservatorio Provinciale sul Turismo in riferimento alla rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici, e dalla Questura in riferimento alle procedure di cui all'art. 109 TULPS, anche dei controlli effettuati presso la struttura ricettiva dal personale del Servizio di Polizia Municipale volti a verificare:

a) l'effettivo numero degli ospiti soggetti e non ad imposta;

b) i relativi pernottamenti presso le strutture;

c) l'avvenuto pagamento del tributo.

7. Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia provveduto all'invio della dichiarazione mensile ed al pagamento dell'imposta dovuta per il predetto periodo, l'ufficio competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, emette avviso di accertamento, determinando la predetta imposta sulla base dei pernottamenti calcolati secondo il numero dei posti letto autorizzati per la durata del periodo di riferimento. Per le civili abitazioni locate per finalità turistiche, l'imposta verrà determinata sulla base della potenziale ricettività di queste ultime. Resta comunque impregiudicata la facoltà da parte del gestore di produrre idonea documentazione comprovante l'effettiva entità dei pernottamenti presuntivamente attribuiti dall'ufficio.

Art. 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Art. 10

Importi minimi per i versamenti

1. L'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi per ogni periodo di riferimento è inferiore ad € 12,00 poiché antieconomico.

Art. 11

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nel caso di riversamento da parte del gestore dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, la medesima, può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti successivi dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00 (dodici).

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dall'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296;
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
3. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito del Comune di Tavarnelle Val di Pesa: www.tavarnellevp.it